

3M



CLUB ALPINO ITALIANO

CAI – Sezione “Elsio Biagi” di Massa

18/09/22
3 1208
34,28 CSANZIONE
PER TARDIVITA'

Assemblea Straordinaria dei Soci 30.10.2020

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto
- 2) Varie ed eventuali

Presidente : Simi Paolo Marcello

Segretario : Spadini Maria Teresa

Inizio Assemblea alle ore 18.00.

Il Presidente spiega che il nuovo Statuto è quello previsto dal Cai Centrale e specifica che l'avvocato consiglia di demandare al Consiglio direttivo eventuali successive modifiche ed di inserire il regolamento sulle elezioni degli organi sociali.

Lettura statuto per entrare nel terzo settore.

Il socio Manfredi Vittorio chiede chiarimento circa la nomina dei revisori dei conti se devono essere scelti tra i membri dei relativi albi. Il consigliere Nicola Cavazzuti spiega che probabilmente la sezione non ha l'obbligo ma va regolamentato. Il Presidente Paolo Marcello Simi spiega che il confronto è stato fatto con altre sezioni, con Cai centrale, con avvocato ecc. Il Consigliere Quadrelli Sauro propone che l'assemblea deve demandare al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche allo statuto chieste dal Cai Centrale o dalla Regione Toscana, ed è urgente da approvare oggi.

Si passa all'approvazione del nuovo statuto:

Approvato all'unanimità.

Si passa alla discussione circa il mandato da dare al Consiglio Direttivo la stesura del regolamento sulle elezioni degli organi sociali della Sezione, il Consigliere Nicola Cavazzuti dice che già esiste un regolamento sezionale ma sarà necessaria una revisione. Il Presidente Paolo Marcello Simi dice che non potevamo inserirlo nel nuovo statuto perché il Cai non lo ha ammesso.

Approvato all'unanimità

Approvato anche il mandato al Consiglio Direttivo di modificare lo statuto testé approvato allo scopo di recepire tutte le correzioni e modifiche richieste dalla sede centrale del Cai.

L'assemblea, non essendoci altro da discutere viene chiusa alle ore 19.30

Il Presidente

Paolo Marcello Simi

Il Segretario

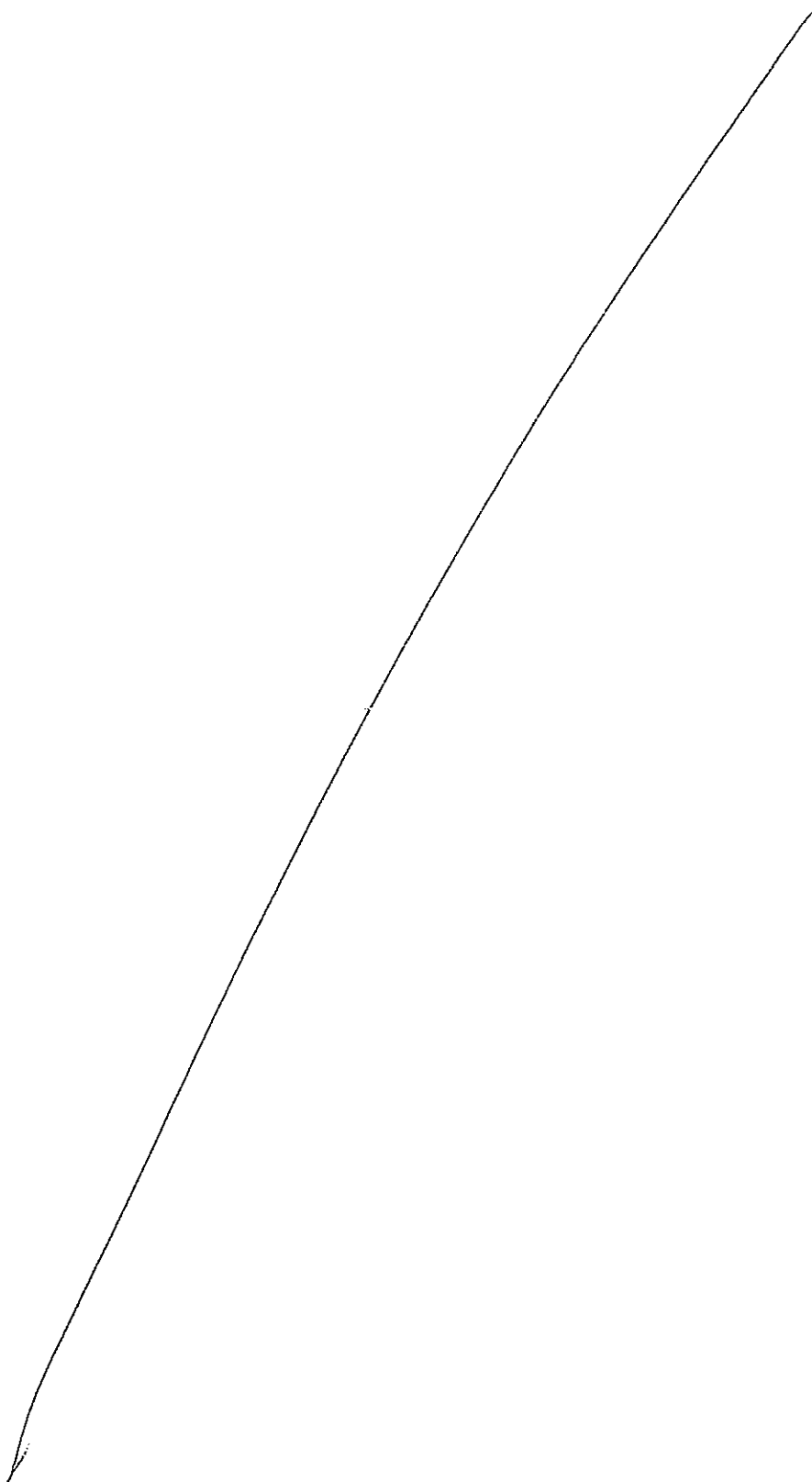
Maria Teresa Spadini

Club Alpino Italiano - Sezione “Elsio Biagi” di Massa

Via della posta 8, 54100 Massa - Tel.Fax 0585488081 - E-Mail : massa@cai.it

Orario di apertura: MARTEDI' e VENERDI' dalle ore 18,00 alle ore 19,30

www.caimassa.com





CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

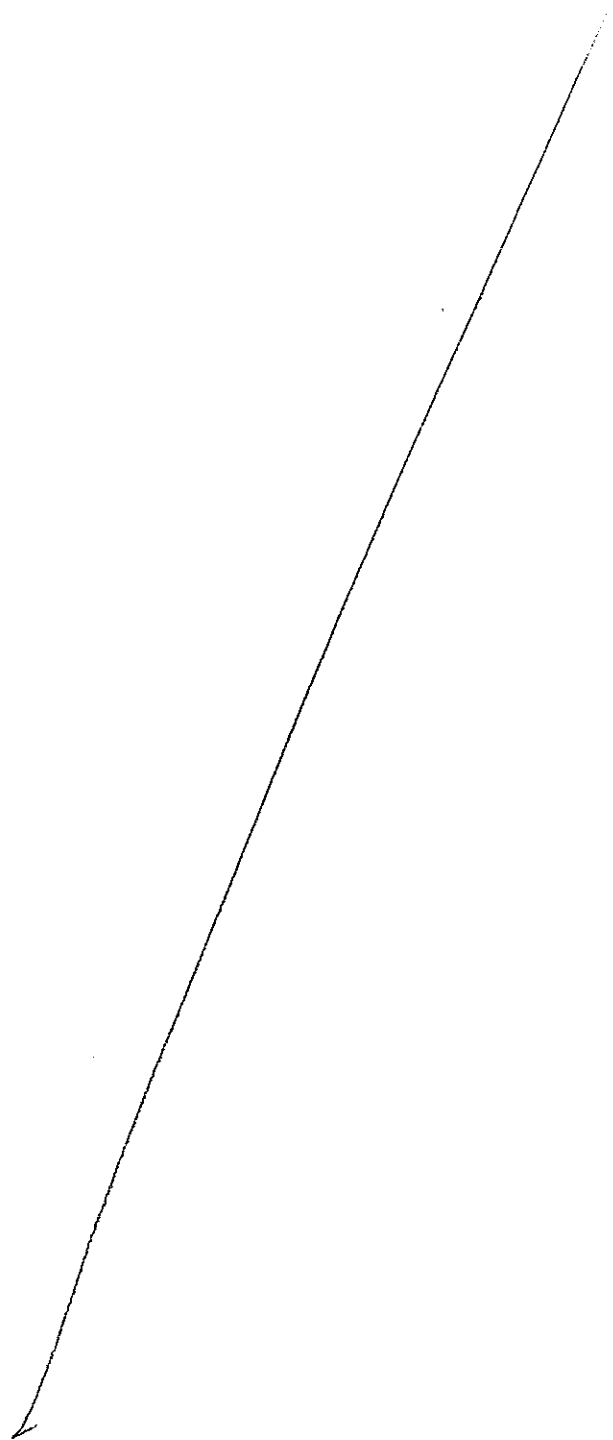
CAI – SEZIONE “ELSO BIAGI” DI MASSA

APS

(ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE)

adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117

Codice del Terzo Settore



INDICE SOMMARIO

TITOLO I

NATURA – SCOPI

- Art. 1 (Sede, Denominazione e durata)
- Art. 2 (Natura)
- Art. 3 (Scopi - attività)
- Art. 4 (Locali e sede)

TITOLO II

DEI SOCI

- Art. 5 (Soci)
- Art. 6 (Ammissione)
- Art. 7 (Quota associativa)
- Art. 8 (Partecipazione all'attività associativa)
- Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
- Art. 10 (Dimissioni)
- Art. 11 (Sanzioni disciplinari)
- Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELLA SEZIONE

- Art. 13 (Organi della Sezione – Cariche sociali - Libri)

I - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 14 (Assemblea)
- Art. 15 (Convocazione)
- Art. 16 (Partecipazione)
- Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)
- Art. 18 (Deliberazioni)

II - CONSIGLIO DIRETTIVO

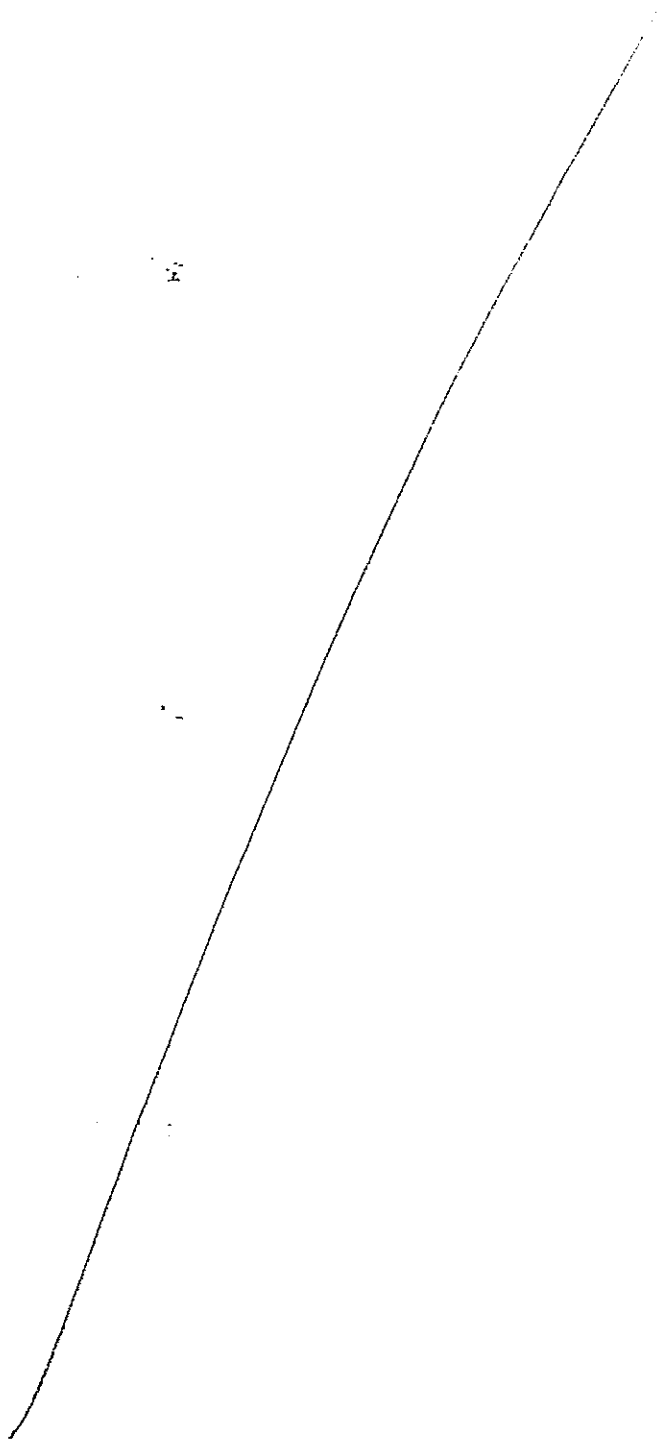
- Art. 19 (Composizione e funzioni)
- Art. 20 (Durata e scioglimento)
- Art. 21 (Partecipazione)
- Art. 22 (Modalità di convocazione-Conflitto di interessi-Verbali)

III - PRESIDENTE

- Art. 23 (Compiti del Presidente)

IV - TESORIERE E SEGRETARIO

- Art. 24 (Compiti del Tesoriere)
- Art. 25 (Compiti del Segretario)



V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 (Commissioni e Gruppi)

Art. 29 (Scuole)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 (Costituzione)

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 31 (Patrimonio)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 (Esercizio sociale)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 33 (Tentativo di conciliazione).

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Disposizioni di rinvio e Transitorie)

Art. 35 (Entrata in vigore)

Art. 35 (Entrata in vigore)

N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire:

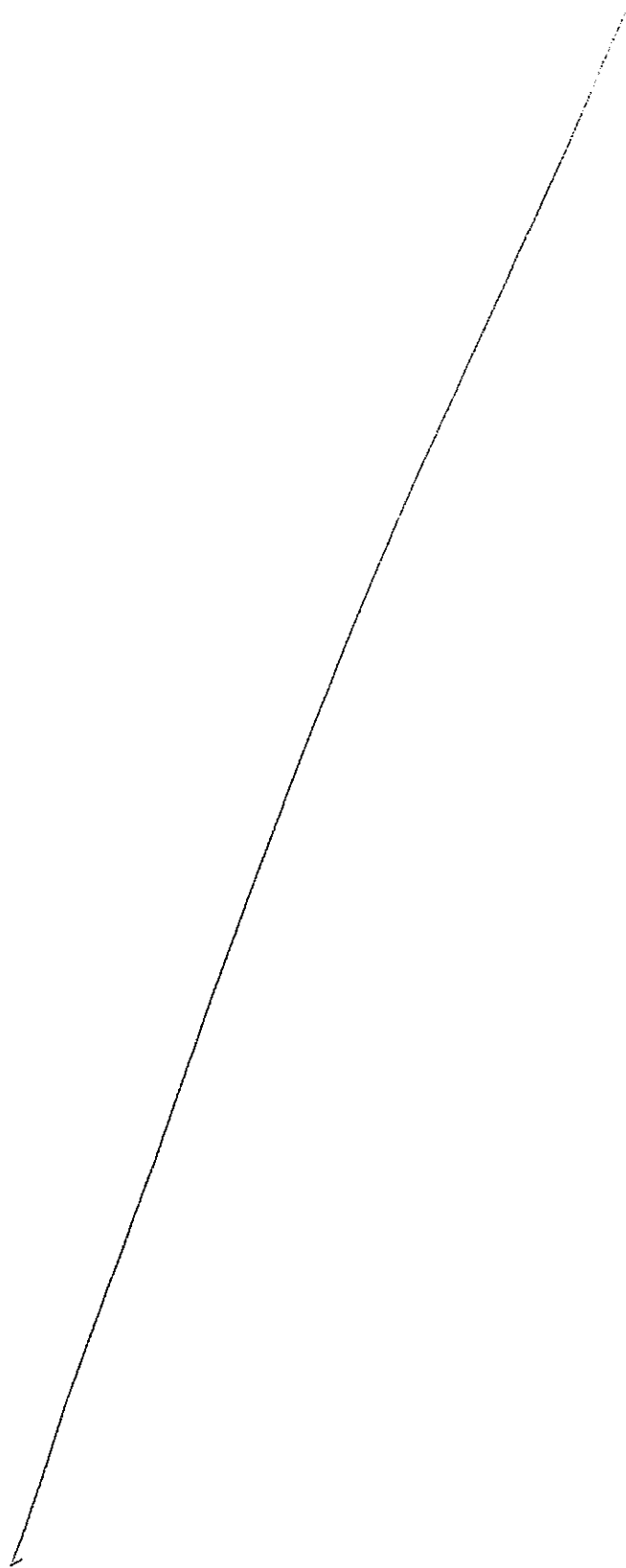
AD Assemblea dei Delegati

ADR Assemblea Regionale dei Delegati

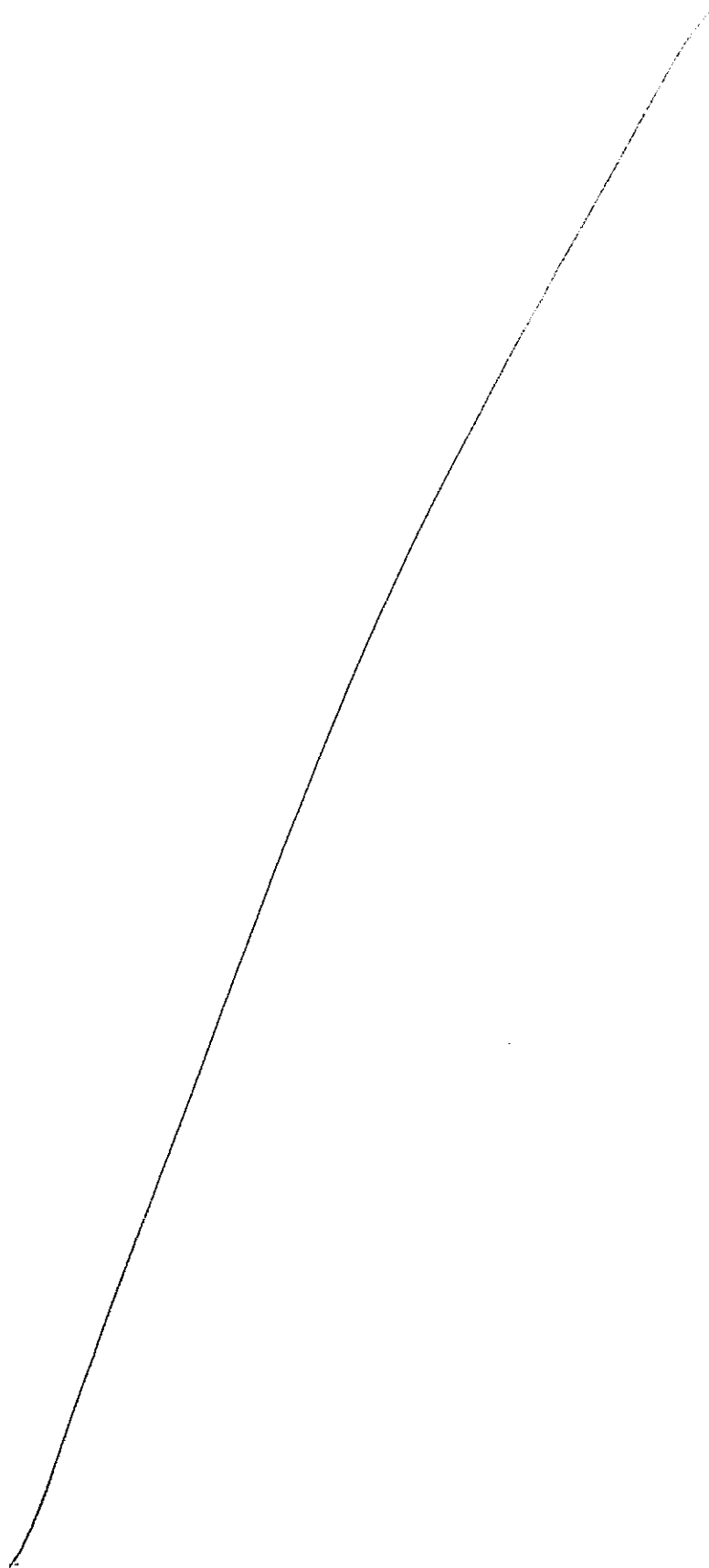
APS Associazione di promozione sociale

CAI Club Alpino Italiano

CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo



CDC Comitato Direttivo Centrale
CDR Comitato Direttivo Regionale
CRC Collegio Revisori dei Conti
CTS Codice Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117)
ODV Organizzazione di Volontariato
ODC Organo di Controllo
PG Presidente Generale
PR Presidente Regionale
OTP Organi Tecnici Periferici
OTC Organi Tecnici Centrali
CE Comitato Elettorale
GR Raggruppamento Regionale di Sezioni 4



TITOLO I

NATURA - SCOPI

Art. 1 (Sede, denominazione e durata)

È costituita, con sede legale in Massa, l'associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione "Els Biagi" di MASSA" con denominazione "CAI – Sezione "Els Biagi" di MASSA APS", struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti - dà ora in avanti indicata anche con il termine "Sezione".

Si rapporta al Raggruppamento regionale del CAI - Regione Toscana.

L'associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2 (Natura)

La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

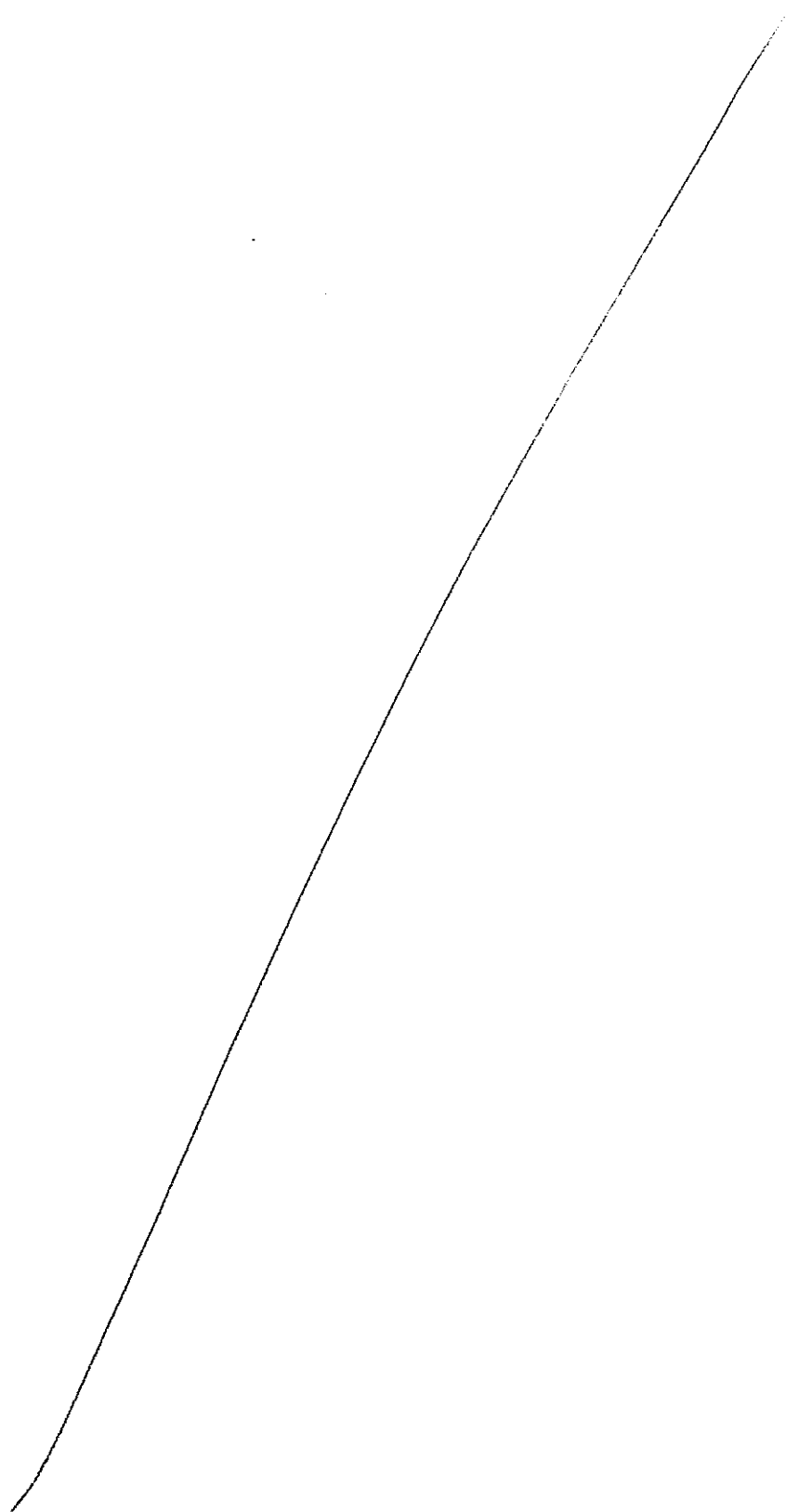
Art. 3 (Scopi e attività)

La Sezione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione e per la conoscenza e lo studio delle montagne e dell'ambiente naturale in genere, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) educazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, la Sezione provvede alle seguenti attività:

- alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi, palestre di arrampicata artificiale;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni e con altre associazioni, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al



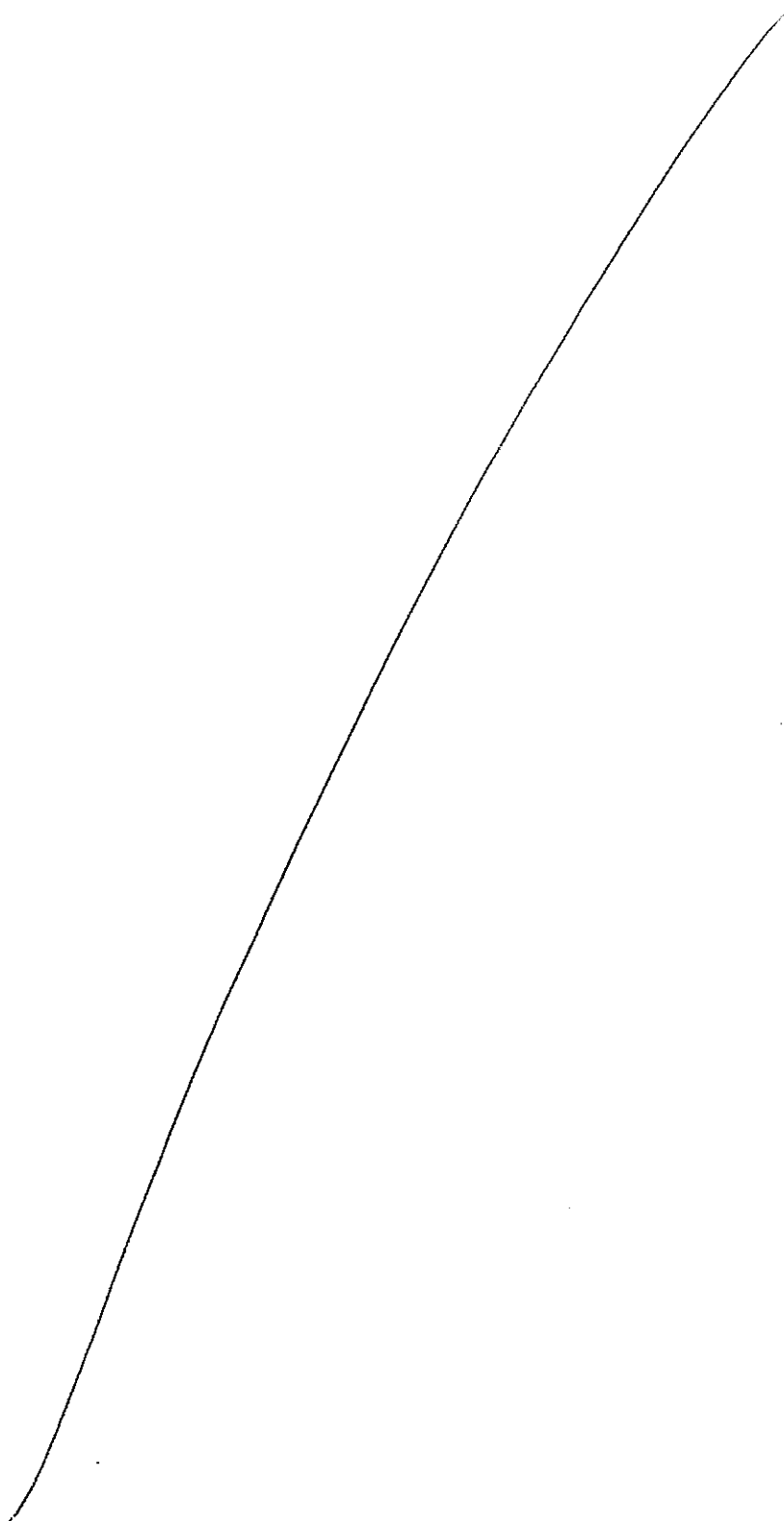
- miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- alla diffusione della frequentazione e valorizzazione della montagna e dell'ambiente naturale in genere, alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, ciclo escursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal CAI;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, e alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata libera e sportiva, escursionistiche, sci escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, ciclo escursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal CAI;
- alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera, speleologica ed accompagnatori e operatori per lo svolgimento delle attività sociali;
- alla promozione di attività scientifiche, didattiche e culturali e di tutte quelle altre attività che possano configurarsi come conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 5 CTS;
- alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, escursionistiche, sci escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo escursionistiche e ogni altra attività prevista dal CAI, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime e con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992;
- a pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria e altro materiale informativo e divulgativo attinente agli scopi statuari;
- a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 (Locali sede)

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente



TITOLO II

DEI SOCI

Art. 5 (Soci)

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che, versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.

I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 (Ammissione)

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 (Quota associativa)

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota associativa di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare;

b) la quota associativa annuale;

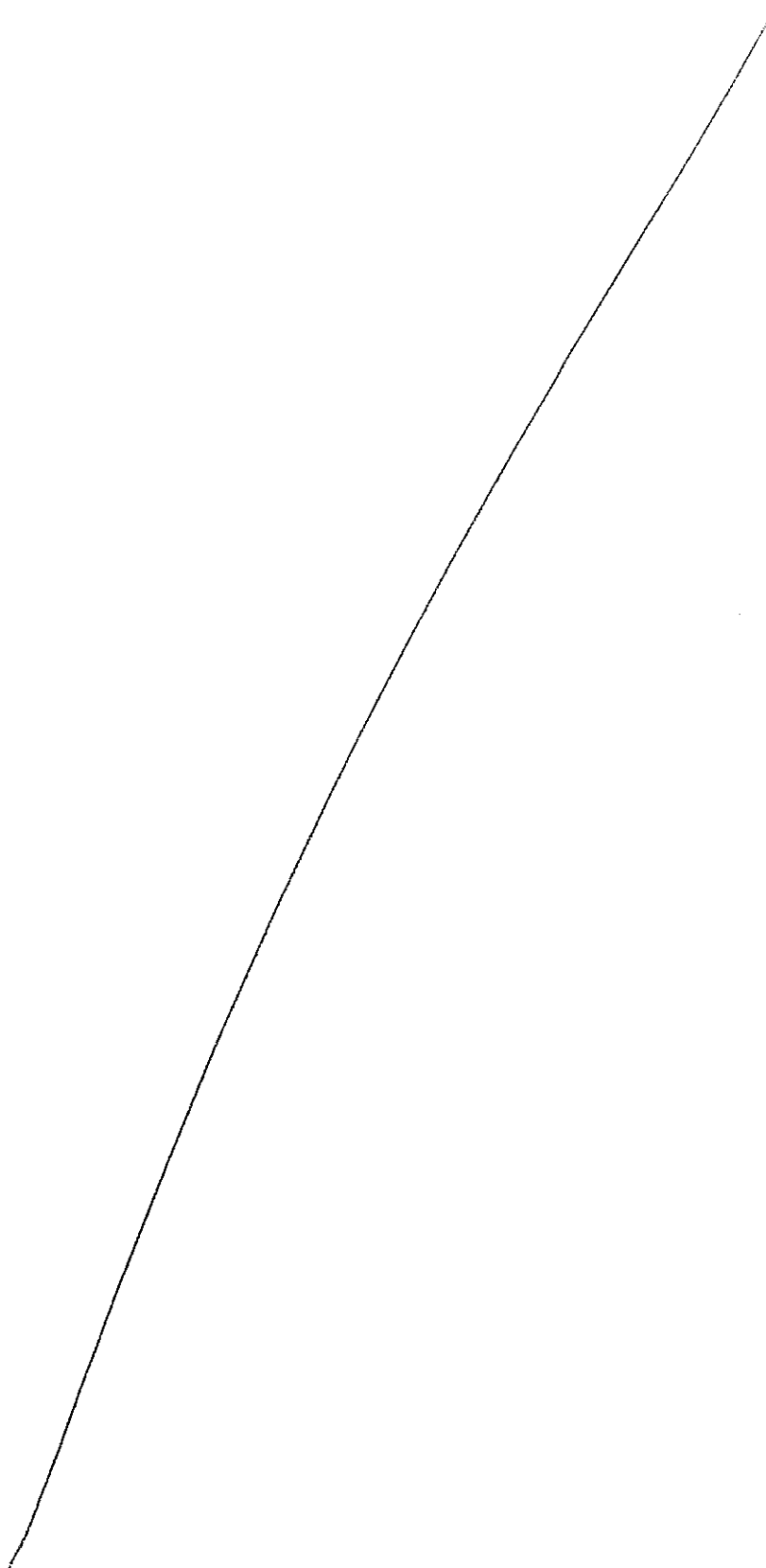
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.



La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento Generale del CAI, dandone comunicazione al socio per gli effetti dell'art. 9 del presente statuto.

Non si può riacquisire la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 8 (Partecipazione all'attività associativa)

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata dell'iscrizione all'Associazione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per morte, per dimissioni, per morosità e per provvedimento disciplinare.

Art. 10 (Dimissioni)

Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Le dimissioni del socio hanno effetto immediato nei confronti della Sezione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

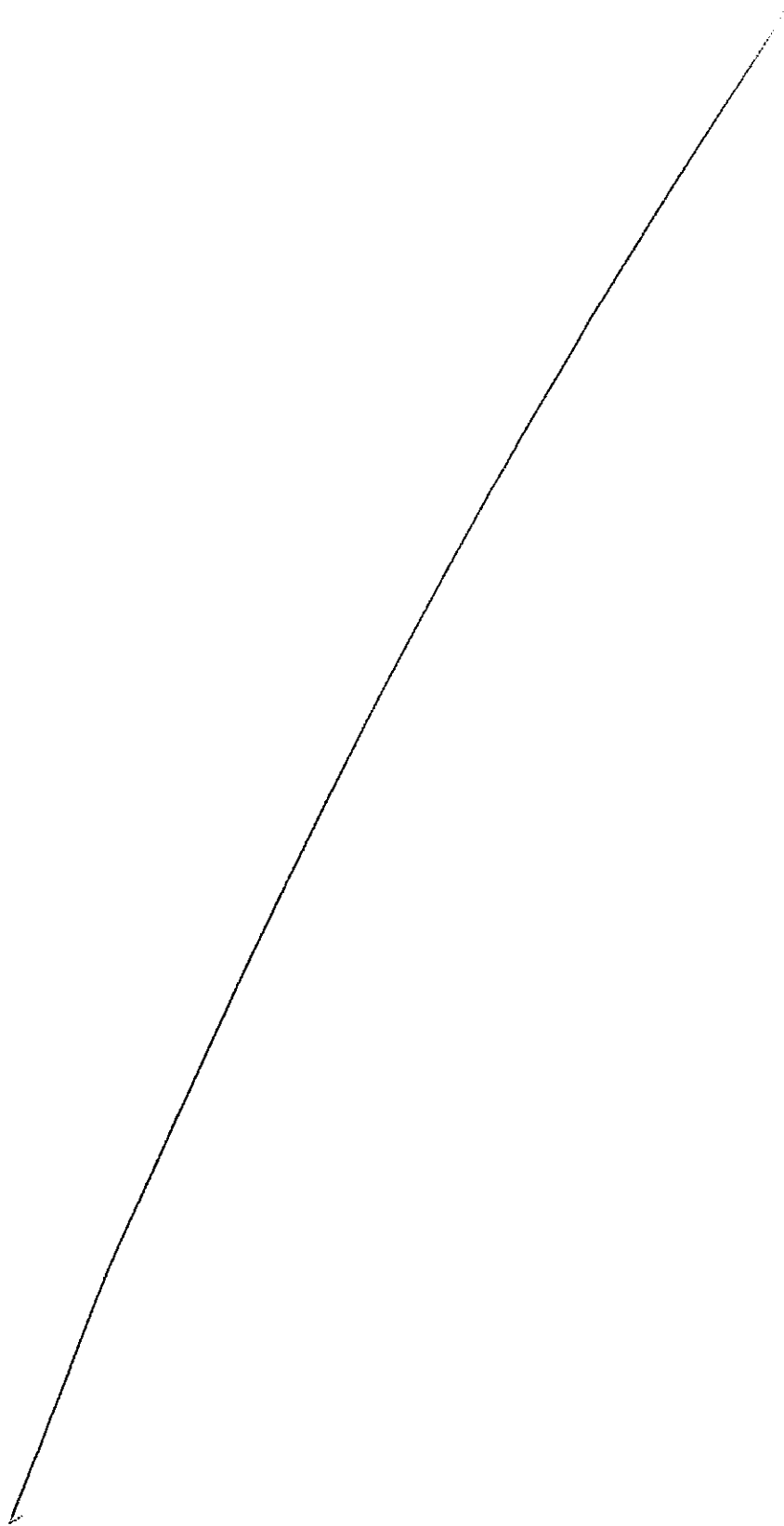
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale.

Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 (Ricorsi)

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.



TITOLO III

DEGLI ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 13 (Organi della Sezione – Cariche sociali - Libri)

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative, ai sensi dell'art. 26, in applicazione degli art. 30 CTS, l'Assemblea dei soci, anche con voto espresso, nomina l'Organo di Controllo su proposta del Consiglio Direttivo.

Nessun socio può trovarsi designato o eletto contemporaneamente a più di una carica sociale in organi istituzionali del CAI.

La Sezione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori o dell'Organo di controllo.
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare agli organi associativi indicati al comma 1.

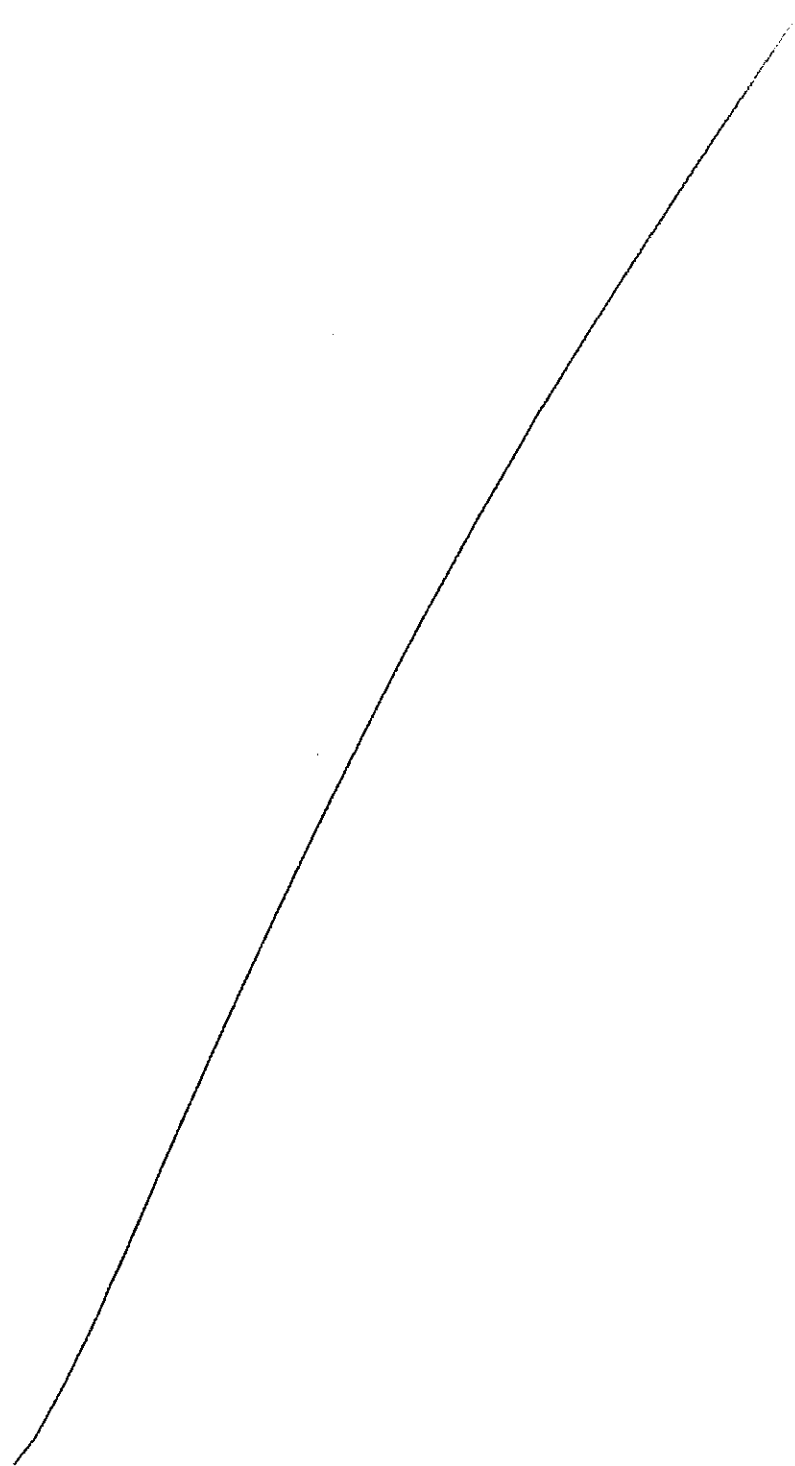
I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge i componenti degli organi della Sezione;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) elegge i delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI, nel numero assegnato, scelti tra i soci ordinari e familiari della Sezione;
- e) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- f) approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci di esercizio e la relazione del Presidente;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera in ordine ai provvedimenti disciplinari proposti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci;
- i) ratifica le dimissioni dei soci;
- l) delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali sugli immobili;
- m) delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- n) delibera le modificazioni da apportare allo Statuto;
- o) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- p) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



218

q) delibera su ogni altra questione attribuita dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, oppure contenuta nell'ordine del giorno, che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 15 (Convocazione)

L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, oppure del CRC o dell'ODC della Sezione, o da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci, aventi diritto al voto.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Il CD può adottare ogni altro mezzo ritenuto opportuno per comunicare ai soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 16 (Partecipazione)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei soci ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

I minori di età possono assistere all'Assemblea

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di due Soci.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Ad ogni seduta l'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e tre scrutatori. Spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

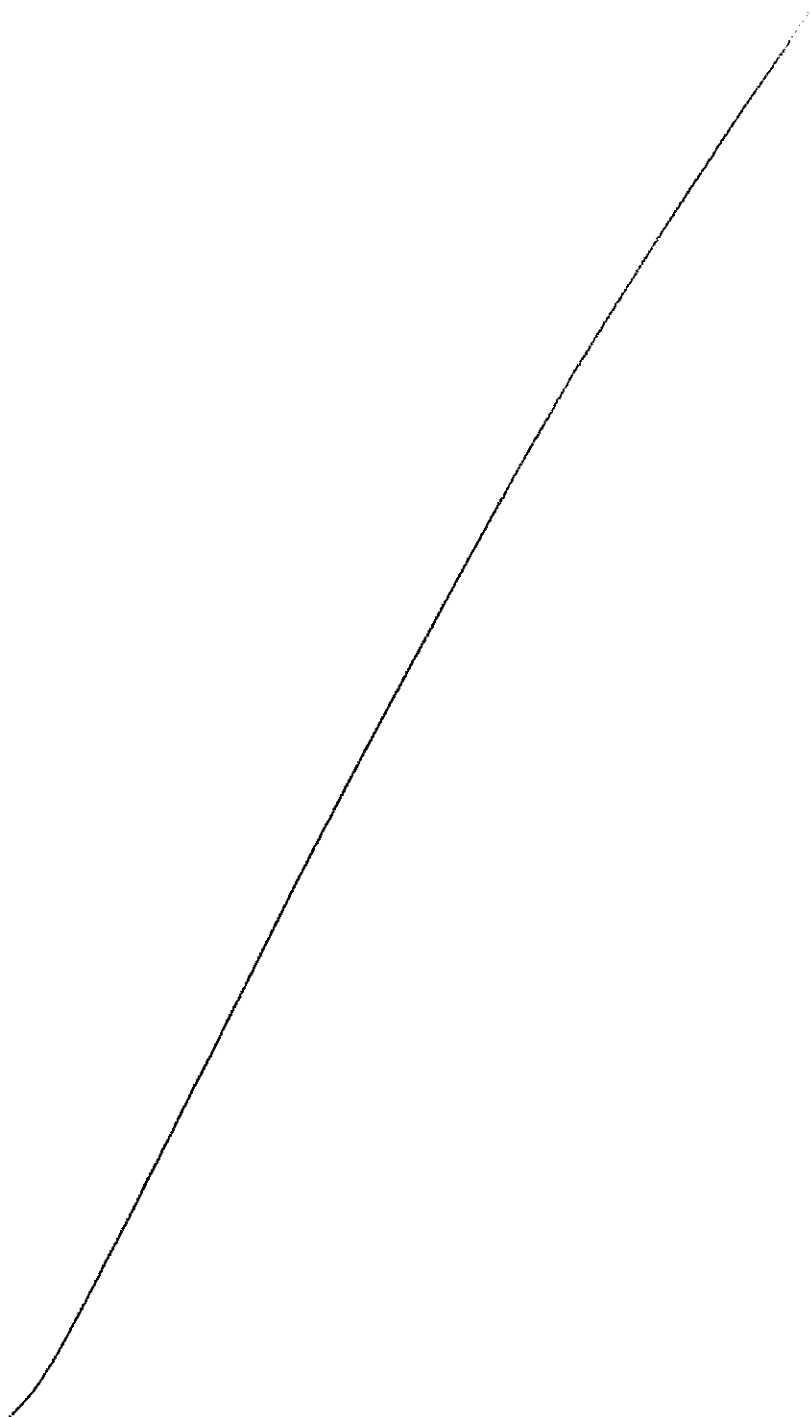
Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di 7 (sette) Consiglieri, compreso il Presidente; fatto salvo quanto previsto dall'Art.23 ultimo comma; eletti dall'Assemblea dei Soci.



1755 67

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci Venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, (se non di competenza dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'Art.23 ultimo comma) e il Vicepresidente; nomina inoltre, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni

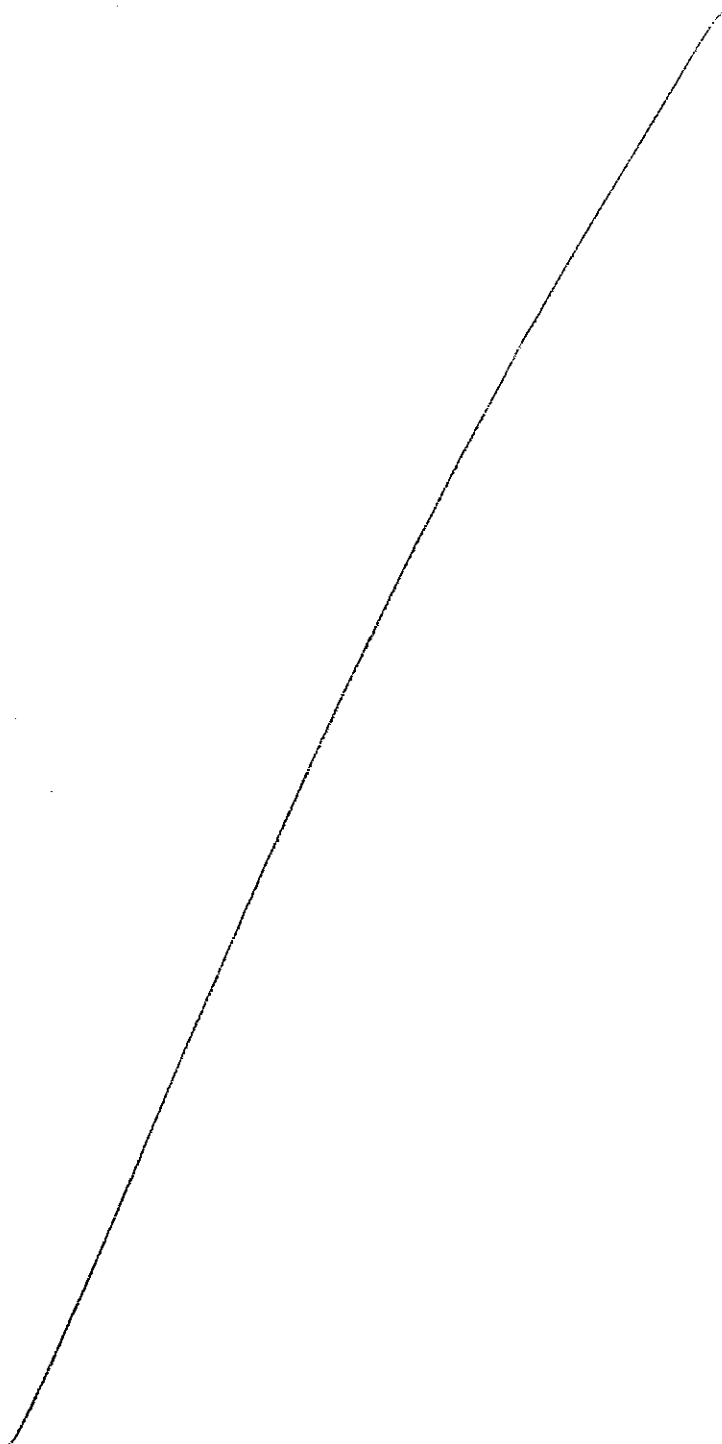
Art. 20 (Durata e scioglimento)

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili altre due volte consecutive e, lo possono essere ancora, dopo almeno un anno di interruzione. In ogni caso la carica di Presidente è limitata a due mandati consecutivi; il Presidente può essere ancora rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo



1796

Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Partecipazione)

Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI, i soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI, i soci che fanno parte degli organi tecnici, gli ex presidenti della Sezione ed anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 (Modalità di convocazione – Conflitto interessi - Verbalì)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente un analitico ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal VicePresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI; in ogni caso deve essere presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale previa richiesta al Presidente nel rispetto della normativa vigente per la tutela di eventuali situazioni soggettive.

III PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti del Presidente)

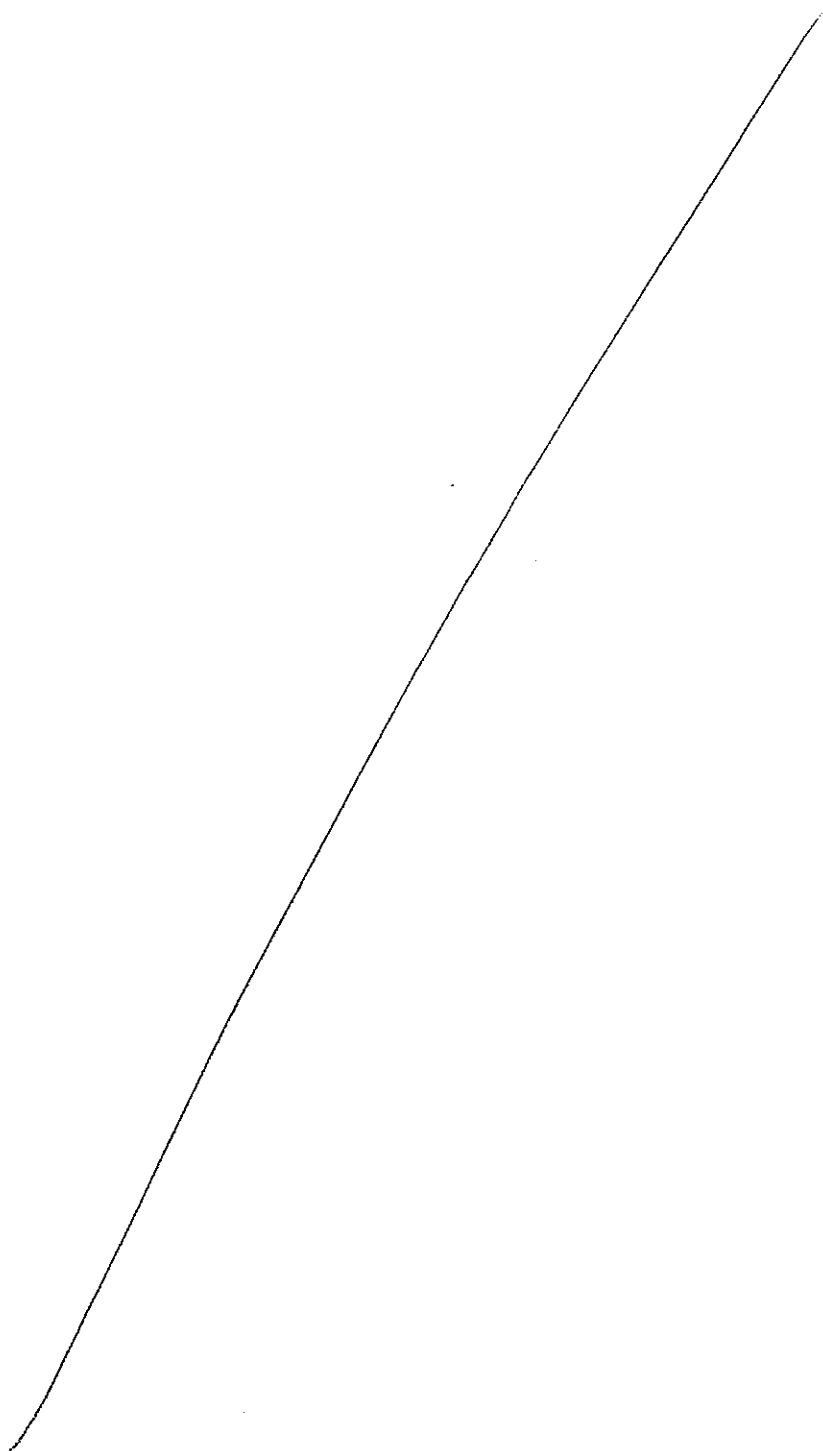
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno esser ratificati dallo stesso Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Il Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.



IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 (Compiti del Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 (Collegio dei Revisori dei conti - Organo di Controllo)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidato a un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Si compone di tre membri, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere almeno ogni tre mesi le sedute del collegio stesso; i membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio direttivo sezionale senza diritto di voto e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

È compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del bilancio di esercizio e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle Sottosezioni e dei gruppi di attività sezionali;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS l'Assemblea dei soci nomina un Organo di Controllo (ODC), monocratico, che, in ottemperanza all'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS.

L'ODC può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

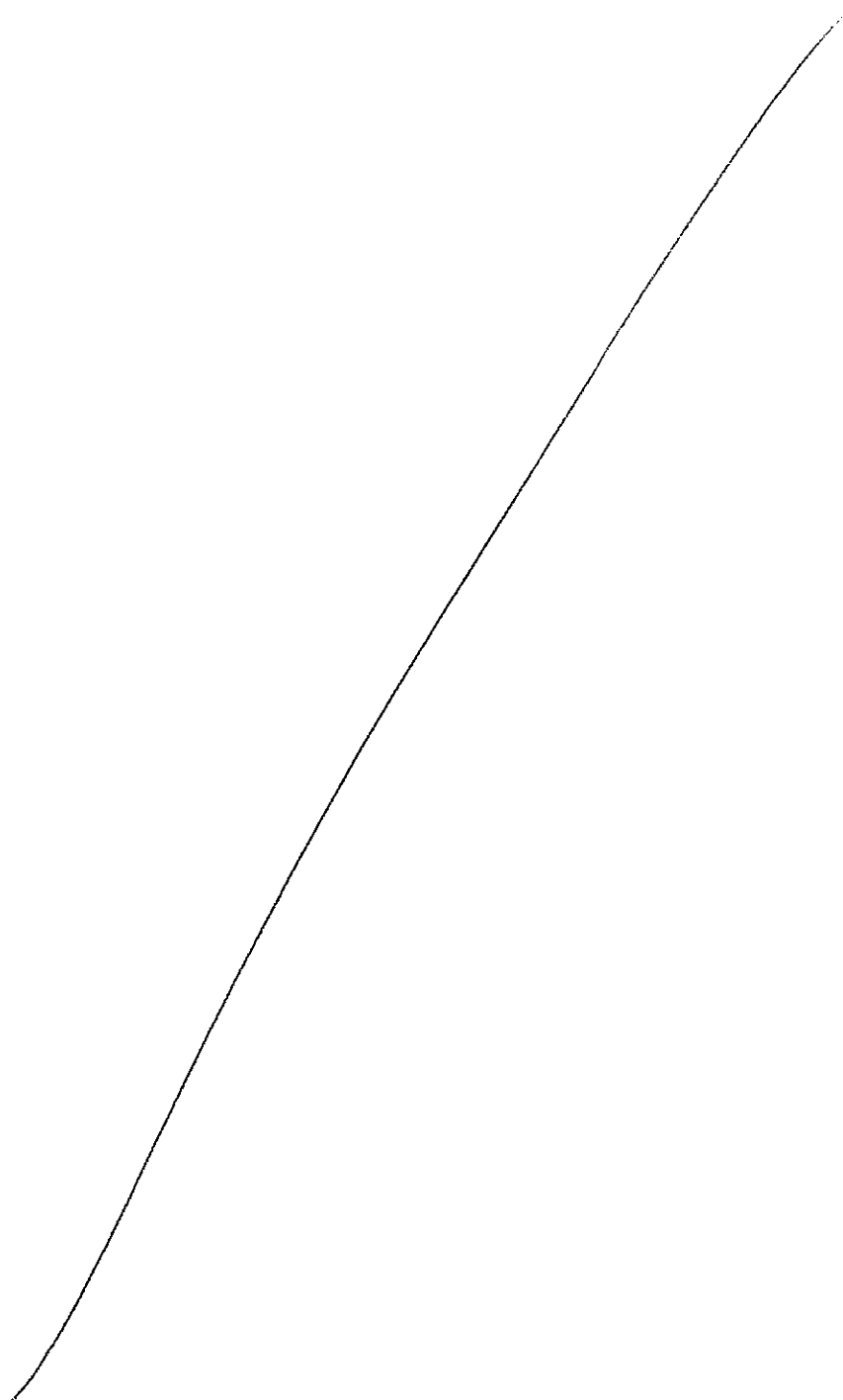
All'ODC si applica l'art. 2399 Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, Codice civile.

L'ODC dura in carica due anni e può essere rinominato.

L'ODC esegue una verifica almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

È compito dell'ODC:

- esaminare il bilancio di esercizio e il conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
- controllare gli atti compiuti nell'esercizio delle finalità statutarie e gli atti contabili della Sezione, delle sottosezioni e dei gruppi di attività sezionali;



- convocare l'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Dalla data dell'atto assembleare di nomina dell'ODC, decadono automaticamente i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e le relative funzioni disciplinate nel primo comma.

Qualora venga a mancare il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per eleggere il nuovo Collegio o nominare il nuovo Organo di Controllo.

CARICHE SOCIALI

Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano almeno due anni di iscrizione al CAI,
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 (Commissioni e Gruppi)

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

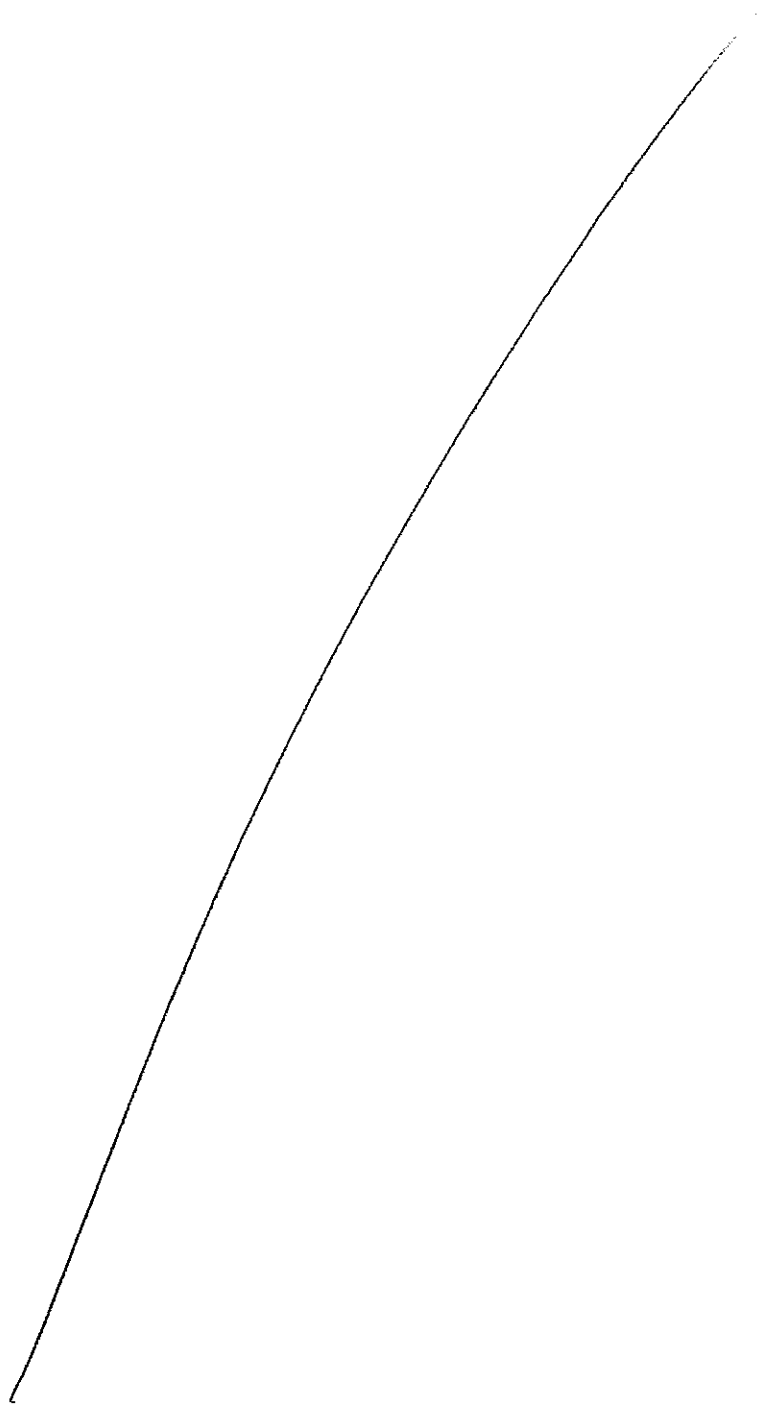
È vietata la costituzione di gruppi di non Soci

I Gruppi non hanno rappresentanza esterna, né patrimonio autonomo, tuttavia gestiscono direttamente le risorse erogate dalla Sezione per finanziare l'attività del gruppo stesso.

I Gruppi inviano annualmente al Consiglio Direttivo la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di attività e di spesa.

Art. 29 (Scuole)

Al fine di provvedere all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione per le attività alpinistiche, scialpinistiche, di arrampicata libera e sportiva, di alpinismo giovanile, di speleologia, escursionistiche, ciclo escursionistiche e di ogni altra attività prevista dal CAI, possono essere costituite in seno alla Sezione Scuole a carattere permanente. Le Scuole possono essere intersezionali nel rispetto del Regolamento del CAI. Non può essere costituita più di una Scuola per ciascuna delle attività di cui al comma precedente. Ciascuna Scuola adotta



un proprio regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione, oltre che del Consiglio Direttivo della Sezione, dell'OTOC competente.

L'attività delle Scuole si svolge secondo criteri e modalità disciplinati dai rispettivi regolamenti, dal presente Statuto, nonché da tutte le disposizioni emanate dalla Sezione.

Il Direttore della Scuola è designato secondo gli ordinamenti specifici del singolo settore. La sua nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'OTTO competente e dal Consiglio Direttivo della Sezione. Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde del buon funzionamento e della corretta conduzione dei corsi nei confronti dei rispettivi OTTO, OTCO e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Scuole non hanno autonomia patrimoniale, tuttavia gestiscono direttamente le risorse erogate dalla Sezione per finanziare l'attività delle stesse.

Il Direttore della Scuola invia annualmente al Consiglio Direttivo della Sezione la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di attività e di spesa.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 (Costituzione)

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La Sottosezione è parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia che le è stato attribuito all'atto della istituzione o che comunque le attribuisce il Consiglio Direttivo, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo. La Sottosezione può avere una propria sede.

TITOLO VII

PATRIMONIO

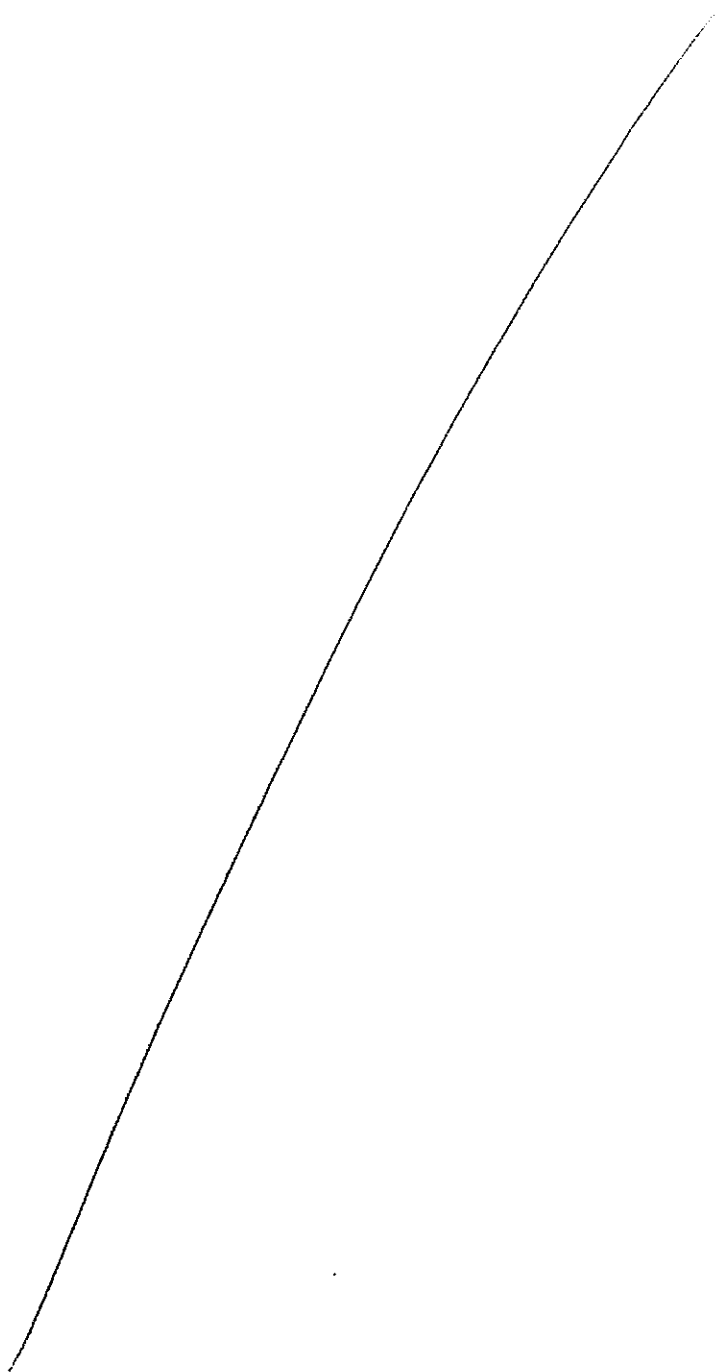
Art. 31 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.



TITOLO VIII

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 32 (Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 33 (Tentativo di conciliazione)

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

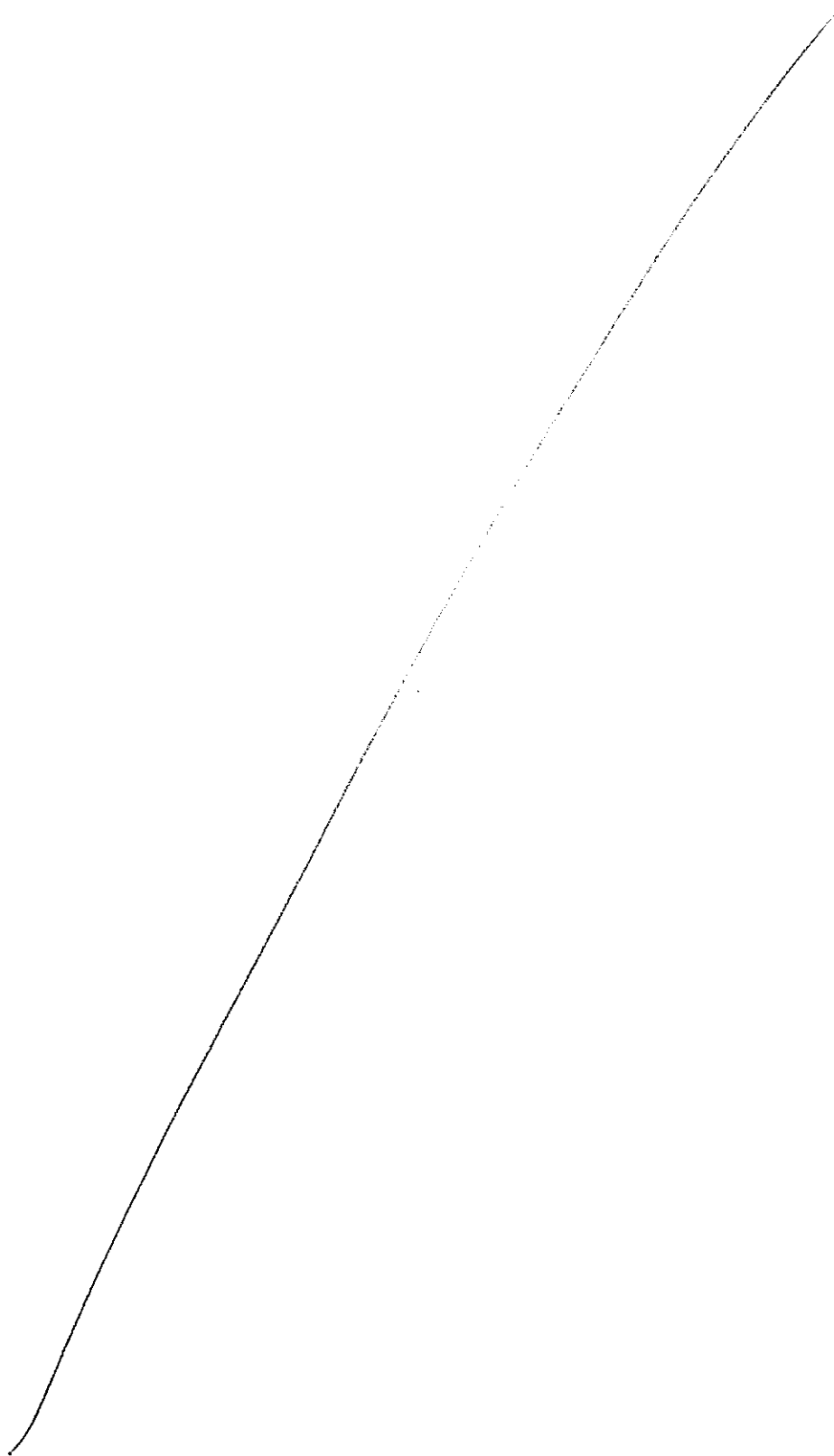
TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Disposizioni di rinvio e transitorie)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto del CAI, del Decr. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (CTS) e successive modifiche, nonché - per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili - le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Ogni disposizione del presente statuto eventualmente incompatibile con quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2002 n. 383, per le parti ancora vigenti, è da intendersi inefficace fino al termine di cui all'art. 102, co. 4, del CTS, sempre salva, ai fini tributari, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 104 del CTS stesso.

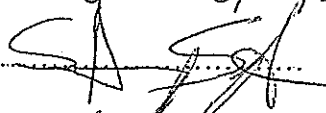


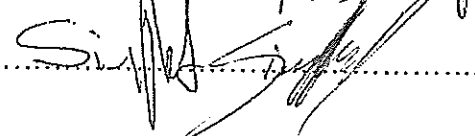
Art. 35 (Entrata in vigore)

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI - e della Regione Toscana.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei tre quinti dei soci presenti.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione "Elsa Biagi" di MASSA del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 30/10/2020...

Il Presidente dell'Assemblea dei soci 

Il Presidente della Sezione 

3 1208 19/09/2022

0,00 TZR22L001208000BB
34,28 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

34,28

EURO 34,28

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR

